



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Area 3 - Coordinamento e gestione del Piano di Sviluppo Rurale
U.O. A3.01 - Coordinamento Programmi settore agricolo e rurale

Palermo 22/01/2020

Risposta a _____

del _____

Prot. n. 2778

Alle Aree 2, 4 e 5
SEDE
Ai Servizi 1, 2, 3 e 5
SEDE

Agli Ispettorati Agricoltura
LORO SEDI

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni operative sulle modalità di applicazione dei costi semplificati.

1. Base normativa

Nell'attuazione del PSR Sicilia 2014/2020 si è scelto di prevedere anche l'applicazione dei costi semplificati (cap.15).

La base normativa dell'utilizzo dei costi semplificati è rappresentata dall'articolo 67.1 lettere b), c) d) ed e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (come poi modificato dal Reg. UE n. 1046/2018), che prevede la possibilità di utilizzare le seguenti opzioni di costi semplificati:

1. *Tabelle standard di costi unitari;*
2. *Somme forfettarie;*
3. *Finanziamenti a tasso forfettario calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;*
4. *Finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi.*

Oltre alle norme generali per i costi semplificati previste dal suddetto regolamento, per il fondo FEASR il Regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede norme specifiche che identificano forme di sovvenzione e assistenza semplificate, spesso derivanti da quanto già previsto nel precedente periodo di programmazione. Queste sono rappresentate, fondamentalmente, dalle ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno, che devono essere utilizzate per gli interventi a superficie e a capo, e in particolare per le misure 10, 11, 12, 13. A queste, si aggiungono le misure per le quali la regolamentazione identifica già le somme o i tassi forfettari da erogare, come ad esempio il premio della Misura 6.

Lo stesso Reg. (UE) n. 1305/2013 all'art. 60.4 prevede che i pagamenti effettuati dai beneficiari siano giustificati da fatture e documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne nei casi in cui si applicano i costi semplificati "tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario, ecc." previsti dal medesimo Regolamento.

Ne deriva che, in caso di adozione delle opzioni dei costi semplificati, la verifiche gestionale e contabile non dovrà essere effettuata attraverso la analisi delle fatture e degli altri documenti probatori,

normalmente verificati in caso di sovvenzioni basate sui “*costi reali*” dell’operazione, ma dovrà basarsi sulla verifica dei risultati o output effettivamente conseguiti dal progetto.

2. Principi per la gestione, il controllo e la rendicontazione delle operazioni che utilizzano i costi semplificati

La semplificazione dovuta all’applicazione dei costi semplificati si applica ad operazioni o parti di operazioni in relazioni alle quali normalmente viene applicato il principio dei costi effettivi, ossia a tutta la spesa dichiarata e giustificata da fatture e altri documenti con valore probatorio equivalente.

I vantaggi derivanti dall’applicazione dei costi semplificati sono rilevanti per il beneficiario, che è chiamato, piuttosto che alla “*giustificazione*” delle attività svolte attraverso la presentazione di completa documentazione contabile e amministrativa, alla dimostrazione della corretta esecuzione degli interventi finanziati, con riferimento al raggiungimento dei risultati attesi.

I vantaggi sono i seguenti:

- una sensibile riduzione del tasso di errore;
- un minor onere amministrativo e gestionale per l’attività necessaria alla rendicontazione della spesa da parte dei beneficiari e all’istruttoria da parte dell’Autorità di Gestione;
- una maggiore focalizzazione delle risorse sul controllo degli interventi e delle attività effettivamente realizzate nell’ambito della spesa finanziata rispetto al mero controllo della spesa sostenuta.

In riferimento alla rendicontazione si attua una semplificazione della documentazione amministrativo-contabile che, necessariamente, si riflette in una maggiore attenzione verso gli aspetti riconducibili agli obiettivi tangibili dell’operazione, puntando sui fattori che determinano la qualità dell’intervento e il perseguimento degli targets realizzativi (sia di processo che di risultato).

Per ottenere il sostegno comunitario, il beneficiario non è più tenuto a produrre un documento di spesa giustificativo, come ad esempio la fattura di acquisto, ma dimostrare che l’investimento sia stato effettuato in modo corretto e che esso risponda a tutte le caratteristiche previste dal PSR, dalle disposizioni attuative, dal bando e dal documento relativo ai costi semplificati.

Così come previsto dal Reg. UE n. 2017/1242, l’istruttore non è più chiamato a eseguire la verifica delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati dal beneficiario e non deve analizzare i singoli documenti di appoggio (fatture, bonifici, ecc.). Le fasi istruttorie dovranno al contrario concentrarsi sulla verifica dell’effettiva e corretta realizzazione dell’investimento e sulla sua conformità rispetto agli interventi approvati in sede di finanziamento, anche in relazione a quanto previsto dal documento relativo ai costi semplificati. Al fine di evitare errori è quindi importante applicare in modo corretto le tabelle dei costi standard, in quanto il controllo si concentrerà sulla rispondenza tra quanto dichiarato dal beneficiario e quanto effettivamente realizzato.

In pratica, per quello che riguarda gli impianti arborei, l’ammontare della spesa ammissibile deriva dal calcolo effettuato tramite le tabelle dei costi standard, mentre la regolarità della spesa è dimostrata tramite il controllo in situ ed eventualmente tramite verifica documentale che, se necessaria, accerti che l’impianto arboreo è stato effettivamente realizzato, e che esso rispetta le caratteristiche previste dal PSR e quelle indicate nella domanda di aiuto presentata ed oggetto di finanziamento.

L’esibizione della fattura non è necessaria, quindi l’importo indicato in fattura non rappresenta più la base di calcolo del sostegno. In nessun caso, gli importi riportati nelle fatture rappresenteranno quindi la base per il calcolo della spesa ammissibile, che dovrà essere ricondotta al valore Unità di Costo Standard (UCS) pertinente. In caso di importi più alti, l’ammontare liquidato al beneficiario sarà quello determinato tramite le tabelle dei costi standard.

3. Applicazione dei costi semplificati nella Sottomisura 4.1

In particolare la sottomisura 4.1 “*Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole*” prevede che nell’attuazione della stessa possa essere applicato il sistema dei costi semplificati, così come previsto nell’allegato 4 del PSR Sicilia 2014/2020 ed in linea con quanto raccomandato dalla Commissione che ne prevede l’utilizzo in sostituzione del rimborso dei costi sostenuti al fine di ridurre la probabilità di errore e gli oneri amministrativi.

Il metodo dei costi semplificati è stato realizzato tenendo conto delle raccomandazioni specifiche contenute nella *Guida all’Opzione Semplificata in Materia di Costi* delle Commissione Europea (*paragrafo: Principi Generali 5.2.1.*), in particolare:

- a) il calcolo dei costi semplificati è “ragionevole”, ovvero basato sulla realtà e non su valori eccessivi o estremi;
- b) i costi semplificati seguono il principio di “equità”, cioè l’eventuale aiuto concesso non favorirà in alcun modo alcuni beneficiari rispetto ad altri;
- c) il calcolo delle tabelle standard unitarie di costo garantisce “parità di trattamento” dei beneficiari;
- d) la determinazione delle tabelle standard dei costi unitari è basata su prove documentarie verificabili;
- e) l’Autorità di Gestione deve essere in grado di dimostrare il criterio sul quale si è basata l’opzione di costo semplificato.

Per ciascuna specie di coltura e per ciascuna destinazione produttiva sono state predisposte specifiche schede tecnico-colturali al fine di consentire l’individuazione delle più adeguate tecniche agronomiche e colturali adottate per le suddette specie arboree. Tra gli aspetti più rilevanti sono stati presi in considerazione i sestri d’impianto e le forme di allevamento ritenute idonee per una moderna pratica colturale che tenga conto dei più diffusi sistemi di allevamento.

I costi diretti considerati, cioè quelli direttamente connessi a un’attività individuale del soggetto, in cui possa essere dimostrato il legame con questa singola attività, sono: sistemazione del terreno, scasso, concimazione di fondo, squadratura del terreno, messa a dimora dei tutori, predisposizione delle buche e messa a dimora delle piantine, predisposizione di eventuali elementi di protezione, predisposizione dell’impianto e del sistema d’irrigazione, eventuale struttura di copertura, rimpiazzo fallanze, cure colturali e manutenzione accessoria e gestione post- impianto al primo anno.

Per la stima dei costi indiretti (costi di gestione, spese di assunzione, costi per il commercialista o il telefono ecc., le spese di acqua o elettricità, ecc.) si è applicata un’aliquota media pari al 10% dell’ammontare complessivo dei costi diretti sostenuti per la realizzazione del nuovo impianto.

4. Ammissibilità dell’impianto

In caso di adozione del costo semplificato, l’ammissibilità o meno dell’impianto dovrà necessariamente essere ricondotta a considerazioni di carattere tecnico. Saranno ammissibili arboreti con caratteristiche coerenti con quelle del bando e correttamente realizzati. Occorrerà verificare la corretta realizzazione e funzionamento degli impianti, per cui si richiede il contributo

Nel caso in cui la coltura arborea sia una di quelle comprese nell’allegato 4 del PSR il calcolo della spesa complessivamente ammissibile deve basarsi sui valori Unità di Costo Standard. Questo riguarda tutte le spese relative alla realizzazione dell’impianto arboreo e degli impianti connessi (es. impianto irriguo); in altre parole non è ammesso un utilizzo parziale dei valori Unità di Costo Standard riportati nell’allegato e quindi chi utilizza per la rendicontazione Unità di Costo Standard non potrà fare riferimento ad altre tipologie di spesa non prevista dalle stesse.

Nel caso in cui la coltura arborea non sia una di quelle comprese nell’allegato 4 del PSR, il valore della spesa ammissibile si baserà sulle spese effettivamente sostenute e occorrerà adottare gli ordinari sistemi di controllo, ovvero la verifica delle fatture o degli altri documenti giustificativi di valore equivalente e la verifica della ragionevolezza dei costi (comparazione con prezzi/costi di riferimento o confronto dei preventivi), pertanto non trovano applicazione le Unità di Costo Standard o Semplificato. Se la densità dell’impianto è inferiore a quella minima del sesto di riferimento indicata nell’allegato 4 del PSR, l’istruttore dovrà verificare la validità tecnica di quanto proposto dal beneficiario. Potranno comunque al massimo essere ammessi impianti con densità inferiore fino al 20% rispetto a quanto previsto dal sesto di riferimento indicato nella metodologia di calcolo dei costi semplificati-standard per singola coltura.

In caso di impianti “iperintensivi”, con densità molto elevate, il valore UCS da adottare è comunque quello della classe di densità più elevata. Si specifica che se l’imprenditore intende realizzare un impianto con densità particolarmente elevata, ovvero molto superiore al sesto di riferimento della classe di densità massima, il costo aggiuntivo (non “standardizzabile”) non verrà finanziato e sarà quindi a carico del beneficiario.

5. Opere non visibili

Nel corso della verifica in situ, il funzionario istruttore potrà richiedere approfondimenti per le opere che non risultano visibili e verificabili e, se necessario, l’esibizione della documentazione comprovante gli acquisti effettuati, la manodopera impiegata e la documentazione fotografica relativa agli interventi, ai fini di accertare la regolare esecuzione e realizzazione delle opere stesse. Si ribadisce che gli importi riportati nelle fatture non rappresenteranno comunque la base per il calcolo della spesa ammissibile, che dovrà essere ricondotta al valore dell’UCS pertinente.

Dirigente dell’Area 3: Gaetano D’Anna ☎ 091 7076106 ✉ agri.areacoordinamentopsr@regione.sicilia.it

Dirigente U.O. A3.01: Fabio Leone ☎ 091 7076232 ✉ agri.coordinamentopsr@regione.sicilia.it

✉ PEC.dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 – 13:00 mercoledì ore 15:00 – 18:00

Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 Palermo

6. Applicazione dei costi semplificati relativi alle macchine agricole

Per quanto riguarda la metodologia per l'individuazione delle Unità di Costo Standard (UCS) per le macchine agricole, l'allegato 4 del PSR Sicilia 2014/2020 identifica le tabelle di costi standard unitari che possono essere utilizzate per l'erogazione del sostegno previsto dalla Misura 4 dei PSR in caso di acquisizione di trattori e mietitrebbie (documento prodotto da INEA).

In esso sono state individuate delle categorie standard per classificare i trattori (convenzionali, specializzati, isodiametrici e cingolati) e le mietitrebbie (convenzionali/fisse e autolivellanti). Inoltre sono stati individuati i principali parametri tecnici determinanti nella definizione del prezzo di listino, sia per i trattori (potenza, tipo trasmissione, tipo protezione, tipo telaio, tipo e numero di cingoli, numero di marce, numero di ruote motrici), sia per le mietitrebbie (potenza, tipo battitore, tipo e larghezza piattaforma di taglio, capacità della tramoggia). I dati di listino aggiornati di tutti i trattori e mietitrebbie commercializzati in Italia sono stati raccolti presso le case costruttrici, sono stati elaborati e confermati tramite indagini di mercato in modo da stabilire un "prezzo *ragionevole*" che è stato assunto come base per l'individuazione dei valori delle tabelle di Unità di Costo Standard.

Per la rendicontazione degli interventi riguardanti l'acquisto di macchine agricole e mietitrebbie previsti dalla sottomisura 4.1 possono essere quindi utilizzate le Unità di Costo Standard riportate nell'allegato 4 del PSR Sicilia 2014/2020, se le caratteristiche delle suddette macchine agricole e mietitrebbie rispettano i parametri di classificazione e potenza in esso previsti. Anche in questo caso gli importi riportati nelle fatture di acquisto non rappresenteranno la base per il calcolo della spesa ammissibile, che dovrà essere ricondotta al valore della pertinente dell'UCS.

7. Rendicontazione dei SAL

Nel caso di richiesta di pagamenti inerenti gli stati di avanzamento lavori (SAL), dovrà essere dimostrata l'esecuzione degli interventi secondo quanto previsto dall'allegato relativo ai costi semplificati, in termini di opere funzionali e funzionanti. La superficie per la quale è richiesto il SAL deve essere totalmente impiantata, secondo le specifiche previste nell'allegato relativo ai costi semplificati-standard. Per analogia, tale condizione si applica anche nel caso di rendicontazione di SAL che comprendono l'acquisto di macchine agricole.

Potranno essere richieste le fatture inerenti gli acquisti fatti o i servizi di cui si è usufruiti nell'ambito dell'iniziativa progettuale, ma solo ai fini di accertare la corretta esecuzione delle opere previste.

8. Applicazione dei costi semplificati nella Sottomisura 1.1

Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle Unità di Costo Standard per la sottomisura 1.1, si rimanda a quanto riportato nell'allegato 4 del PSR Sicilia 2014/2020 e nelle disposizioni attuative - parte specifica - della sottomisura 1.1 "*Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze*".

9. Rispetto della normativa vigente nella realizzazione degli interventi

Si ritiene opportuno specificare che gli interventi e gli investimenti previsti devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale, contributiva e previdenziale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il beneficiario, pertanto, in allegato alla domanda di pagamento (SAL e/o saldo), dovrà produrre apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul rispetto di quanto sopra riportato.

Disposizioni inerenti fattispecie specifiche di intervento e le relative modalità di verifica e di rendicontazione potranno essere impartite con successivi provvedimenti.

F.to L'Autorità di Gestione
Dario Cartabellotta

F.to Il Dirigente dell'Area 3
Gaetano D'Anna

F.to Il Dirigente dell'U.O. A3.01
Fabio Leone